

I principi generali

Principi applicabili al trattamento di dati personali

REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

1. I dati personali sono:
 - a) trattati **in modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («**liceità, correttezza e trasparenza**»);
 - b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che **non sia incompatibile con tali finalità**; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («**limitazione della finalità**»);
 - c) adeguati, pertinenti e **limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**minimizzazione dei dati**»);

Principi applicabili al trattamento di dati personali

- d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («**esattezza**»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per **un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati; **i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse**, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («**limitazione della conservazione**»);
- f) trattati in maniera da garantire **un'adeguata sicurezza dei dati personali**, compresa la protezione, mediante **misure tecniche e organizzative** adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («**integrità e riservatezza**»).
2. Il **titolare del trattamento** è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in **grado di provarlo** («**responsabilizzazione**»).

Liceità del trattamento

REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

1. Il **trattamento è lecito** solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il **consenso al trattamento** dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è **necessario all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per **adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la **salvaguardia degli interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il **perseguimento del legittimo interesse del titolare** del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli **interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato** che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Liceità del trattamento

2. ...

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale **base giuridica** o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è **necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento**. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le **condizioni generali** relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le **tipologie di dati** oggetto del trattamento; gli interessati; **i soggetti cui possono essere comunicati** i dati personali e **le finalità per cui sono comunicati**; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

Liceità del trattamento

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti **non sia basato sul consenso dell'interessato** o su un **atto legislativo** dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, **il titolare del trattamento tiene conto**, tra l'altro:

- a) di ogni **nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto**;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.